

Il presente Fascicolo informativo è composto da:

- **Nota informativa**
- **Condizioni di assicurazione**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta**

## NOTA INFORMATIVA

# ASSICURAZIONE DIRIGENTI

### Assicurazione temporanea monoannuale di gruppo per il caso di morte

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in quattro sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ..... pag. 4**
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ..... pag. 5**
- C. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE ..... pag. 9**
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO ..... pag. 9**

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

### 1.

#### Informazioni generali

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è società capogruppo del Gruppo Generali

- La sede legale è in Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste (TS) - ITALIA.
- La Direzione per l'Italia è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
- Recapito telefonico 041.5492111; sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info@generali.it](mailto:info@generali.it).

La Compagnia di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 RDL 29 aprile 1923 n. 966.

La società di revisione della Compagnia è PricewaterhouseCoopers S.p.A., Via Monte Rosa, n. 91 - 20149 Milano (MI) - ITALIA.

### 2.

#### Conflitto d'interessi

La Società si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

3.

### **Prestazioni assicurative**

Il presente contratto collettivo di assicurazione sulla vita viene stipulato dall'azienda Contraente per tutti i propri dirigenti, attuali e futuri (di seguito assicurati), in ottemperanza alle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure in base al Contratto Integrativo, all'Accordo e/o al Regolamento Aziendale in vigore.

Questo contratto può essere stipulato per una durata minima di un anno e massima di cinque anni e si rinnova automaticamente, alla scadenza, di anno in anno, in mancanza di diversa volontà espressa da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa.

Per ogni assicurato viene accesa una posizione individuale che si rinnova alla data di ricorrenza annuale, indicata nel contratto.

Il contratto prevede in caso di morte degli assicurati, nel corso della durata contrattuale, a seguito del pagamento di premi monoannuali, la liquidazione di un capitale al Beneficiario.

I capitali assicurati per ciascun Assicurato sono comunicati dal Contraente all'entrata in assicurazione e ad ogni ricorrenza annuale e sono stabiliti in base a precise norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure nel Contratto Integrativo, nell'Accordo e/o nel Regolamento Aziendale. Essi saranno comunque rispondenti a criteri oggettivi uniformi e indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati.

**La Società si riserva di accettare capitali assicurati pro-capite superiori a euro 1.000.000,00 e, in tal caso, di fissare particolari condizioni di accettazione del rischio.**

**Possono essere inclusi in garanzia tutti gli assicurati aventi un'età non inferiore a 18 e non superiore a 70 anni. L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato i 70 anni di età.**

### PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, sempreché questi sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la Società corrisponde al Beneficiario il capitale assicurato.

Ai fini della copertura assicurativa in caso di morte è richiesta la preventiva presentazione per ciascun assicurando della documentazione di adesione e delle eventuali visite mediche.

**Nei quarantacinque giorni successivi alla data di ricevimento della documentazione richiesta (*periodo di limitazione assicurativa*), la copertura assicurativa è operante per i soli casi di morte derivanti da evento accidentale, fortuito ed esterno, indipendente dalla volontà dell'Assicurato.**

### *Esclusioni*

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi:

- attività dolosa del Beneficiario;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- uso di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;
- partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta del Contraente;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari e/o batteriologiche e/o chimiche;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Inoltre, se si verifica in un luogo uno stato di guerra o sommosse popolari ed eventi simili durante il soggiorno dell'assicurato, quest'ultimo è coperto per dieci giorni dall'ordine di evacuazione emanato dalle autorità italiane.

L'esistenza di una situazione di guerra e simili in un paese al momento dell'arrivo dell'assicurato implica l'esclusione totale dalla copertura assicurativa.

### *Carenze*

Qualora il decesso sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata è previsto inoltre un periodo di carenza assicurativa di cinque anni dalla data di accettazione in assicurazione dell'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di carenza viene esteso a sette anni.

### *Sinistro che colpisca più assicurati*

In caso di morte che colpisca più assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale, la Società corrisponde un capitale complessivo pari come massimo a sei volte il capitale medio assicurato.

Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

**Si richiama l'attenzione sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.**

**Premi**

Il premio per ciascun Assicurato è determinato in relazione a:

- il numero di assicurati dal contratto,
- l'età raggiunta dall'Assicurato alla data di decorrenza o di ricorrenza annuale dell'assicurazione,
- il capitale assicurato,
- i giorni di copertura,
- lo stato di salute, il luogo di lavoro, l'attività professionale o sportiva dell'Assicurato.

Questo contratto prevede la corresponsione di premi monoannuali per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l'Italia della Società in Mogliano Veneto - Treviso.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato alla Società;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, di assegno circolare o di bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

OMISSIS

## C. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE

5.

OMISSIS

6.

### **Regime fiscale**

E' riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

#### *Detrazione fiscale dei premi*

Il premio corrisposto per un importo massimo di € 1.291,14, dà diritto all'Assicurato ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 19%.

Tale disposizione non si applica nei casi in cui il Contraente sia una Cassa di Assistenza o il contratto sia stipulato a favore del Contraente e per suo conto.

#### *Tassazione delle prestazioni assicurate*

In caso di morte dell'Assicurato, nel caso in cui Beneficiario delle prestazioni sia una persona giuridica, la prestazione erogata entra nella determinazione del reddito di impresa.

In tutti gli altri casi, le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita sono esenti dall'IRPEF.

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7.

### **Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente appone la firma nel contratto di assicurazione rilasciato dalla Società.

La decorrenza del contratto è indicata nel contratto di assicurazione rilasciato dalla Società.

Per ciascuna posizione individuale la copertura assicurativa decorre dalla data richiesta dal Contraente alla Società ed è subordinata:

- alle dichiarazioni rese dall'Assicurando al momento dell'adesione,
- all'esito favorevole degli accertamenti sanitari previsti,
- al pagamento del premio di assicurazione.

**8.**

**Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi**      Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. In tale eventualità, qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti dall'assicurazione, il contratto dovrà intendersi risolto, le assicurazioni dovranno essere considerate estinte e i premi pagati in precedenza rimarranno acquisiti dalla Società.

**9.**

**Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni**      Per ottenere il pagamento della prestazione assicurata, il Contraente deve far pervenire alla Società, tramite l'Agenzia cui è assegnato il contratto, una richiesta scritta. Ad ogni richiesta devono essere allegati i documenti specifici relativi al motivo della richiesta stessa. Informazioni dettagliate sono riportate nelle Condizioni di assicurazione, Parte V, Art. 17 - Pagamenti della Società.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'Agenzia della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile).

**10.**

**Legge applicabile al contratto**      Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano, per la redazione del contratto.

**11.**

**Lingua in cui è redatto il contratto**      Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

**12.**

**Reclami**      Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Assicurazioni Generali S.p.A. – Servizio Marketing/Customer Service  
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)  
Fax Verde: 800.674666  
e-mail: assistenza\_clienti@generali.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**13.**

**Informativa in corso di contratto**

La Società comunica tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

**14.**

**Comunicazioni del Contraente alla Società**

Si informa che ai sensi dell'art. 1926 del codice civile eventuali cambiamenti di professione degli assicurati devono essere comunicati alla Società affinché questa, entro quindici giorni, possa dichiarare al Contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) aumentare il premio dovuto.

Se la Società comunica l'intenzione di voler ridurre il capitale o aumentare il premio il Contraente ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto della Società a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto.

La mancata pronuncia del Contraente nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata dalla Società.

\*\*\*

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Assicurazioni Generali S.p.A.  
I rappresentanti legali

Giovanni Perissinotto

Andrea Mencattini

